

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 24 luglio 2012, in Bergamo

Tra

Ance Bergamo

e

FeNEAL/UII BERGAMO, FILCA/CISL BERGAMO e FILLEA/CGIL BERGAMO


Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 19 aprile 2010, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 19 aprile 2010 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

- I. Permessi Non Retribuiti;**
allegato n. 1
- II. Fondimpresa: costituzione della Commissione Provinciale di valutazione dei piani di formazione;**
allegato n. 2
- III. Abiti e calzature da lavoro;**
allegato n. 3
- IV. Fondi Cassa Edile: ape ordinaria, mutualizzazione, fondo sicurezza, fondo cigo apprendisti;**
allegato n. 4
- V. Elemento Variabile della Retribuzione;**
allegato n. 5
- VI. Indennità di mensa e trasporto;**
allegato n. 6
- VII. Decorrenza e durata**
allegato n. 7


ANCE BERGAMO




FeNEAL/UII



FILCA/CISL



FILLEA/CGIL








PERMESSI NON RETRIBUITI

A decorrere dal 01.09.2012 le imprese ed i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Bergamo o alla Edilcassa di Bergamo sono tenuti ad assolvere alla contribuzione dovuta alla medesima Cassa alla quale sono iscritti su una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai rispettivi CCNL e dai relativi CCPL di Bergamo, con esclusione degli eventi sospensivi dell'attività che non comportano versamento della contribuzione individuati dalle disposizioni legislative vigenti in materia (a titolo esemplificativo: l'art. 29, legge 8/08/1995, n. 341, il D. M. 16.12.1996) e dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

Pertanto a decorrere dal 01.¹⁰09.2012 i permessi individuali non retribuiti che superano il limite massimo di 40 ore annuali debbono essere sottoposti alla contribuzione della Cassa Edile/Edilcassa.

I permessi individuali non retribuiti che superano le 40 ore annue sono sottoposti a tutta la contribuzione dovuta alla Cassa ad eccezione della percentuale relativa all'accantonamento per ferie e gratifica natalizia.

Valerigi 





**COMMISSIONE PARITETICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN EDILIZIA**

PREMESSO CHE

con il Protocollo d'Intesa per l'impostazione dei piani formativi, stipulato il 14 febbraio 2008 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, si prevede che l'attività dei Fondi interprofessionali è volta a promuovere un sistema di formazione professionale continua per favorire l'aggiornamento del personale dipendente delle imprese aderenti, nell'ottica di migliorare la competitività delle imprese, la competenza e l'occupabilità dei lavoratori;

sempre il Protocollo sopra citato, inoltre privilegia, quale ambito per la condivisione degli accordi sulle attività formative del progetto presentato dall'impresa, la definizione di un accordo stipulato da Commissioni Paritetiche costituite dalle organizzazioni territoriali del settore alle quali appartiene l'azienda;

nella convinzione dell'importanza che lo strumento della formazione ha nello sviluppo del settore delle costruzioni, soprattutto per l'abbattimento del fenomeno infortunistico, le Parti sottoscritte ribadiscono l'impegno a sviluppare un'azione comune affinché le risorse versate dalle imprese per la formazione continua previste dalla vigente normativa sia pienamente utilizzato dal nostro settore;

le Parti sottoscritte intendono procedere alla costituzione per la Provincia di Bergamo di una Commissione Paritetica per il settore delle imprese edili con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere sui piani formativi aziendali predisposti dalle imprese edili per l'accesso ai finanziamenti di Fondimpresa - conto formazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

E' costituita una Commissione Paritetica Territoriale per la formazione continua nel settore edile della Provincia di Bergamo, composta da 6 componenti, di cui n. 3 nominati da ANCE Bergamo e n. 3 nominati congiuntamente dalle OO. SS. LL. FeNEAL/UIL, FILCA/CISL, FILLEA/CGIL di Bergamo, con il compito di:

1. promuovere sul territorio la conoscenza e l'utilizzo da parte delle imprese edili di tutti gli strumenti di finanziamento a disposizione della formazione negoziata;

LA

2. esprimere, dopo averli esaminati, un parere di conformità sui progetti di formazione predisposti dalle imprese edili per la richiesta di finanziamento a Fondimpresa tramite l'utilizzo del "Conto Formazione Aziendale" dalle imprese edili operanti in provincia di Bergamo, aderenti a Fondimpresa;

Il parere verrà espresso nei casi in cui sia previsto l'accordo tra le Parti Sociali come requisito di ammissibilità, laddove non sia presente, nelle singole aziende, la R.S.U. In presenza, invece, di quest'ultima, la Commissione esprimerà il parere soltanto su delega formale della R.S.U. e dell'impresa.

Il parere verrà espresso sulla base dei seguenti requisiti:


1. Finalità dell'intervento;
2. Descrizione delle competenze da sviluppare o delle professionalità da riqualificare;
3. Individuazione degli obiettivi dell'intervento formativo;
4. Individuazione delle aree e dei ruoli professionali che si intendono coinvolgere.

La Commissione, le cui riunioni saranno valide a tutti gli effetti se presenti almeno due componenti, di cui uno in rappresentanza di ANCE Bergamo ed uno di FeNEAL/UIIL, FILCA/CISL, FILLEA/CGIL di Bergamo, esprimerà, all'unanimità dei presenti, il parere di conformità ai requisiti sopra indicati redigendo apposito verbale secondo il modello allegato al presente accordo del quale forma parte integrante.

Gli oneri di segreteria, costituita presso la Scuola Edile di Bergamo, sono posti a carico della medesima Scuola Edile. Le modalità di funzionamento della suddetta Commissione saranno stabilite dalla stessa, fatto salvo comunque che i progetti oggetto di esame e valutazione saranno messi a disposizione delle parti 7 giorni prima dell'incontro.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle Parti sottoscritte, ed ha efficacia ove non sostituito da apposite intese fra ANCE Bergamo e le organizzazioni sindacali FeNEAL/UIIL, FILCA/CISL, FILLEA/CGIL di Bergamo.

I soggetti firmatari concordano di dare comunicazione agli uffici competenti di Fondimpresa del presente accordo.



Allegato all'accordo sindacale del 24 luglio 2012

**COMMISSIONE PARITETICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN EDILIZIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL**

In data , presso la Scuola Edile di Bergamo, Seriate, via Locatelli n. 18 (Bergamo) si è riunita la Commissione Paritetica della Provincia di Bergamo per la formazione continua in edilizia per l'esame del piano formativo aziendale Fondimpresa della seguente impresa edile:

Azienda:

Codice e Titolo del Piano Formativo:

Partecipanti:

Organizzazione appartenenza	Nome e cognome	e-mail

Altri partecipanti:

Organizzazione appartenenza	Nome cognome	e-mail

afm

W

Allegato all'accordo sindacale del 24 luglio 2012

**COMMISSIONE PARITETICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN EDILIZIA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL**

In data , presso la Scuola Edile di Bergamo, Seriate, via Locatelli n. 18 (Bergamo) si è riunita la Commissione Paritetica della Provincia di Bergamo per la formazione continua in edilizia per l'esame del piano formativo aziendale Fondimpresa della seguente impresa edile:

Azienda:

Codice e Titolo del Piano Formativo:

Partecipanti:

Organizzazione appartenenza	Nome e cognome	e-mail

Altri partecipanti:

Organizzazione appartenenza	Nome cognome	e-mail

Handwritten signature

Handwritten signature

Ordine del giorno:

1 analisi e approvazione del Piano formativo aziendale Fondimpresa :

Decisione Assunta:

Approvazione

Parere sfavorevole

Rinvio per integrazioni

Motivazione sintetica:

I documenti esaminati nei punti all'ordine del giorno sopra riportati sono allegati al presente verbale del quale ne costituiscono parte integrante

Firma dei componenti della Commissione

Organizzazione appartenenza	Nome cognome	firma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Abiti e calzature da lavoro

L'operaio non in prova e per il quale non si sia già provveduto per disposizione di legge, ha diritto di ricevere annualmente due tute da lavoro ed un paio di calzature di sicurezza.

L'operaio ha diritto di richiedere la prestazione di cui al comma precedente al proprio datore di lavoro il quale, peraltro, è liberato dall'obbligazione di corrisponderla con l'integrale adempimento sia degli obblighi di cui al paragrafo A) dell'art. 30 del presente Contratto, che delle disposizioni attuative definite Comitato Paritetico Territoriale.

Il Comitato Paritetico Territoriale provvede a fornire annualmente gli indumenti da lavoro e le calzature sopra indicate ai lavoratori delle imprese che al momento dell'ordine siano iscritte alla Cassa Edile di Bergamo da almeno un trimestre e in regola con tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del CCNL e gli Accordi Provinciali dispongono di effettuare alla Cassa Edile.


Gli abbinamenti delle forniture degli indumenti da lavoro e la scelta del tipo di calzature da lavoro vengono individuati dal Comitato Paritetico Territoriale, il quale opererà tale scelta nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo costituito a tale titolo con il contributo di cui al paragrafo A) dell'art. 30 del presente contratto.

Le forniture sono erogate con le modalità stabilite dal Comitato Paritetico Territoriale, che opererà di concerto con la Cassa Edile.

Nota a verbale:

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo cessano di aver validità le disposizioni previste dall'*Allegato A) art. 15 - Modalità di attuazione delle prestazioni prevista dall'art. 15* del CCPL.

Il Comitato Paritetico Territoriale procederà quindi a dotarsi di un proprio Regolamento per regolamentare l'attuazione della prestazione della fornitura degli indumenti di lavoro e delle calzature come sopra definita.



Roberto Bazzani

APE ORDINARIA

Con riferimento al 1° comma dell'art. 11 del CCPL 24 luglio 2006 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria, viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2012, nella misura del 5,60 %.

MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI


Con riferimento al 2° comma dell'art. 16 del CCPL 24 luglio 2006 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina di mutualizzazione di oneri vari viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2012, nella misura dello 1,00 %.

FONDO PER LA SICUREZZA

Con riferimento al 4° comma dell'art. 33 "Fondo per la Sicurezza" del CCPL 24 luglio 2006 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri previsti dal 1° e dal 2° comma del medesimo art. 33 viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2012, nella misura del 0,20 %.

FONDO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI APPRENDISTI

Con riferimento al Fondo Cassa Integrazione Guadagni per eventi metereologici a favore degli apprendisti, istituito presso la Cassa Edile di Bergamo secondo quanto previsto dal CCNL dell'industria edile, il contributo a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratto di apprendistato, da applicarsi sulla retribuzione imponibile ai fini Cassa Edile degli apprendisti in forza, viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2012, nella misura del 1,40 %.



ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del contratto collettivo nazionale dell'edilizia 19 aprile 2010, con il presente accordo si regola la disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Bergamo che applicano il CCNL dell'Industria Edile.

L'elemento variabile della retribuzione viene concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nella misura di 6,00 % dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale;

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 20%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile: 30%;
3. ore denunciate alla Cassa Edile: 15%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%;
5. numero Durc positivi emessi dalla Cassa Edile: 30%;

Le Parti si incontreranno annualmente nel mese di gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile entro il tetto massimo sopra indicato.

Per determinare la misura dell'EVR erogabile nel 2012, il triennio di riferimento è quello del 2008/2007/2006. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente 2007/2006/2005. Per le verifiche riguardanti gli anni successivi, ogni triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno. Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base dei dati attuali e ritenuti rappresentativi, le parti, sulla base di valutazioni generali e inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, potranno stabilire un indice di tolleranza determinato dal rilievo e alla significatività degli indicatori.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali viene erogato dall'impresa al personale in forza in quote mensili.

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora tutti i parametri territoriali risultino pari o positivi, l'EVR viene riconosciuto nella misura del 100 % del tetto massimo del 6% sopra fissato, salvo diversa disposizione definita dalle parti sottoscritte.



Qualora risultassero pari o positivi 3 o 4 parametri territoriali, l'EVR viene riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole Incidenze ponderali dei parametri.



Nel caso in cui risultassero pari o positivi 2 parametri l'EVR sarà riconosciuto in ogni caso nella misura del 30% del tetto massimo del 6% sopra fissato. Qualora per altro la somma delle incidenze ponderali dei predetti due parametri risultasse superiore al 30% l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Non si darà luogo all'erogazione dell'EVR per l'anno per il quale viene effettuata la verifica, sia nel caso in cui nessun parametro risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Le parti sottoscritte si danno atto che la struttura dell'EVR come sopra definita è coerente con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni economiche riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, riferibili all'andamento economico del settore a livello provinciale o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività del settore a livello provinciale.

Le Parti sottoscritte, considerata la specificità della Provincia di Bergamo, che prevede una pluralità di contrattazioni collettive e alla conseguente necessità di avere in materia di disposizioni di carattere economico una omogeneità di oneri economici a carico delle imprese e di trattamenti retributivi a favore dei lavoratori, convengono che la misura dell'EVR come determinata a livello provinciale debba essere applicata da tutte le imprese, in deroga a quanto previsto dal comma 14 e seguenti dell'art 38 "accordi locali", allegato 3, al verbale di accordo del 19.04.2010 per il rinnovo del CCNL imprese edili.



Stefano Mosconi



Versione con erogazione complessiva di 57,07

INDENNITA' DI MENSA OPERAI

A decorrere dal 01.07.2012 l'indennità sostitutiva di mensa di cui al 6° comma dell'art. 6 del CCPL 24 luglio 2006 viene fissata in Euro: 7,45 giornaliera. Detta indennità passerà ad Euro 7,80 giornaliera dal 01.01.2013.

INDENNITÀ DI TRASPORTO OPERAI


L'indennità di trasporto di cui all'art. 7 del CCPL 24 luglio 2006 viene fissata a decorrere dal 01.01.2013 in Euro 2,18 giornaliera.

INDENNITÀ DI MENSA IMPIEGATI

A decorrere dal 01.07.2012 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa prevista dall'art. 24 del CCPL 24 luglio 2006 è stabilita in Euro 140,00 mensili. Detta indennità passerà ad Euro 148,00 mensili a decorrere dal 01.01.2013

INDENNITÀ DI TRASPORTO IMPIEGATI

A decorrere dal 01.01.2013 la misura dell'indennità di trasporto prevista dall'art. 25 del CCPL 24 luglio 2006 è stabilita in Euro 41,00 mensili.



Paolo
Luca
Tommaso
Michele
Micaela

Decorrenza e durata

Il presente contratto collettivo di lavoro per Bergamo e Provincia, integrativo del CCNL 19 aprile 2010, entra in vigore il 24 luglio 2012, salvo quanto diversamente previsto tra le parti, ed avrà validità sino al 31 dicembre 2013.



Stefano Malacarne

